

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

A.C. 1966

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (Approvato dal Senato).

Relatore: CALDORO.

N. 1.

Seduta del 16 dicembre 2008

ART. 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca).

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. - *(Delega al Governo per il reclutamento dei professori universitari).* - 1. Allo scopo di procedere al riordino ed al coordinamento della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con entrata in vigore il 1° gennaio 2010, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

f) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla redazione di un Testo unico delle norme per il reclutamento dei professori universitari, individuando puntualmente le norme da coordinare o da sopprimere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

01. 070. Mario Pepe (PdL).

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 60. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Mantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il triennio 2009-2011 le università statali che alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 *con le seguenti:* all'anno 2009.

1. 81. Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il triennio 2009-2011 le università statali che alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa.

1. 82. Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2009, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: escluse *fino alla fine del comma con le seguenti:* ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo, certificato con le medesime modalità.

1. 29. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2009, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e

indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: escluse fino alla fine del comma con le seguenti: ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il limite di un contingente di ricercatori complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente.

1. 74. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: hanno superato *aggiungere le seguenti:* nell'ultimo triennio.

1. 1. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , fermo restando a: legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Conseguentemente sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2008 dall'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2009.

1. 31. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 28 febbraio 2008, n. 31, *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2009.

1. 30. Mazzarella, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non possono procedere *fino alla fine del comma con le seguenti:* possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente per posti di ricercatore universitario e comunque entro il limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni è certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 32. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ricercatori vincitori dei concorsi *fino a:* e comunque *con la seguente:* vincitori.

1. 62. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e comunque di concorsi aggiungere le seguenti: , anche relativi al personale tecnico amministrativo.

1. 75. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche alle università di Trento, di Bolzano e della Valle d'Aosta, in aggiunta e lasciando impregiudicata la facoltà prevista per queste università di effettuare chiamate dirette dall'estero, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di professori e ricercatori che abbiano conseguito una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia valutata dagli organi competenti dell'università.

1. 19. Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 2.

1. 59. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La ripartizione di fondi relativi agli anni 2008-2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata prioritariamente in favore delle università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, non abbiano superato il limite annuale di cui al comma 1.

1. 2. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 con le seguenti: all'anno 2009.

*** 1. 63.** Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 con le seguenti: all'anno 2009.

***1. 83.** Nunzio Francesco Testa, Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le medesime limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle università statali nei cui bilanci figurino spese per rimborsi di mutui, anticipazioni e prestiti in misura superiore al 15 per cento della somma tra il Fondo di finanziamento ordinario e l'ammontare complessivo di tasse e contributi pagati dagli studenti, detratti gli oneri totali per le spese fisse di personale.

1. 34. Mazzarella, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 non trovano applicazione nei confronti delle università statali per le quali continua a valere il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, verificato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

3-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».

1. 35. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 *con le seguenti:* fermo restando il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 36. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento *con le seguenti:* settanta per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* 34 milioni per l'anno 2009, di euro 81 milioni per l'anno 2010, di euro 128 milioni per l'anno 2011 e di euro 151 milioni a decorrere dall'anno 2012;

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni *fino a:* dall'anno 2011 *con le seguenti:* 34 milioni per l'anno 2009, a 81 milioni di euro per l'anno 2010, a 128 milioni di euro per l'anno 2011 e a 151 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

1. 6. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento *con le seguenti:* settanta per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».

1. 53. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: personale a tempo con le seguenti: determinato e.

1. 70. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: cessato dal servizio aggiungere le seguenti: per anzianità.

1. 73. Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: al 60 per cento fino a: 10 per cento con le seguenti: all'80 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per un quota non superiore al 15 per cento all'assunzione di professori associati e per una quota non superiore al 5 per cento.

1. 4. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: 60 per cento fino a: 4 novembre 2005, n. 230, con le seguenti: 70 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per un quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori associati.

1. 3. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, con la seguente: universitari.

1. 37. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: , nel pieno rispetto della direttiva 2005/71/CE.

1. 5. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,

1. 77. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2009, di euro 554 milioni per l'anno 2010, di euro 600 milioni per l'anno 2011 e di euro 624 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 24 milioni fino a: 141 milioni con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2009, a 554 milioni di euro per l'anno 2010, a 624 milioni.

1. 78. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, sostituire i periodi dal primo al quinto con i seguenti: Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari, provenienti anche da paesi dell'Unione Europea, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo

a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini.

1. 11. Borghesi.

Al comma 4, sostituire i periodi dal primo al quinto con i seguenti: La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando, con un numero di idonei pari al doppio del numero dei posti, con termine di tre anni per le università virtuose e con la possibilità per le università di ricorrere agli elenchi degli idonei per la copertura di posti già banditi o di quelli che dovessero essere banditi successivamente. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero quintuplo del numero dei commissari complessivamente necessari alla sessione. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini.

1. 10. Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: della prima e della seconda sessione 2008 *fino alla fine del comma con le seguenti:* , già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori sorteggiati in un'apposita lista formata, anche per via telematica, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio *curriculum* scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio, da allegare ai verbali del concorso e da sottoporre alle medesime forme di pubblicità previste dalla legge per i verbali. Ciascun commissario può far parte, per ogni fascia e settore, di un'unica commissione per ciascuna sessione. Ove il numero dei componenti della lista non sia sufficiente per formare tutte le commissioni, alla lista possono iscriversi con le medesime modalità i professori ordinari appartenenti a settori affini. In tal caso il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore oggetto del bando.

Consequentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, *con le seguenti:* formazione delle liste.

1. 54. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della prima e seconda sessione 2008 *con le seguenti:* , limitatamente alla prima e seconda sessione 2008 e in attesa del riordino della materia.

1. 50. De Pasquale, Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: un professore ordinario *fino alla fine del quinto periodo con le seguenti:* cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra

appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

1. 9. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di commissari eletti *fino alla fine del quinto periodo con le seguenti:* , diversa per ogni singola valutazione comparativa, di otto commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. I professori eletti in più di una lista devono optare prima del sorteggio. Dopo le opzioni, le liste sono integrate facendo ricorso agli eletti immediatamente seguenti e, ove necessario, mediante elezioni suppletive, anche di appartenenti a settori affini.

1. 13. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: eletti tra i professori ordinari *aggiungere le seguenti:* , anche comunitari,

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il

medesimo decreto disciplina altresì le modalità di partecipazione alle commissioni di professori ordinari appartenenti ad università di paesi dell'Unione Europea.

1. 8. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: triplo rispetto al numero *con le seguenti:* pari a quello.

1. 14. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dal sorteggio i professori che hanno ottenuto nella votazione un numero di voti inferiore al 5 per cento del numero complessivo dei votanti.

1. 18. Nunzio Francesco Testa, Drago, De Poli, Oppi, Pisacane, Zinzi, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare.

1. 7. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In attesa che sia costituita l'Anagrafe nazionale nominativa di cui all'articolo 3-bis e sia applicato il disposto all'articolo 3-ter, comma 4, sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici i professori che nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso non abbiano partecipato ad alcun Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) e che non risultino autori di alcuna pubblicazione scientifica tra quelle registrate all'interno dell'anagrafe tenuta presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della presentazione e della valutazione dei citati Programmi.

1. 57. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: All'atto dell'accettazione della nomina, i commissari di concorso presentano l'elenco delle principali pubblicazioni scientifiche da essi prodotte nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso. Detti elenchi vengono allegati ai verbali del concorso e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicità previste dalla legge per i verbali.

1. 58. Vassallo, Ghizzoni, Mazzaella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: pari o.

1. 15. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da *con le seguenti:* i professori ordinari appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da professori ordinari.

1. 61. Vassallo, Ghizzoni, Mazzaella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, *aggiungere le seguenti:* e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,

1. 39. Bachelet, Nicolais, Ghizzoni, Mazzaella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di commissari eletti *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* formata dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio *curriculum* scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, *con le seguenti:* formazione delle liste.

1. 40. Nicolais, Ghizzoni, Mazzaella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: triplo rispetto al numero *con le seguenti:* pari a quello.

1. 17. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: triplo *con la seguente:* doppio.

1. 16. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: le disposizioni *aggiungere le seguenti:* del regolamento.

1. 55. Vassallo, Ghizzoni, Mazzaella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incarico di componente della commissione ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.

1. 56. Vassallo, Ghizzoni, Mazzaella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: dei curricula e.

1. 41. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, sostituire le parole da: , illustrati e discussi fino a: tesi di dottorato con le seguenti: e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi in un seminario pubblico davanti alla commissione.

1. 42. Bachelet, Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, sostituire le parole da: , illustrati e discussi fino a: tesi di dottorato con le seguenti: e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi davanti alla commissione.

1. 79. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: per ciascuna delle quattordici aree disciplinari.

1. 43. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla base di un seminario pubblico sulla propria attività di ricerca tenuto da ciascun candidato.

1. 44. Bachelet, Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

8-bis.1. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, le parole: «essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al primo comma, numero 1), l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma».

1. 71. Palumbo.

Sopprimere il comma 8-ter.

1. 72. Zazzera.

Al comma 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono fissare con la seguente: fissano.

1. 52. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:

8-quater. È abrogato il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del 72° anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai

sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali. Agli stessi professori che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle rispettive università.

1. 80. La Loggia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.

1. 48. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «fondazioni universitarie» sono inserite le seguenti: «e delle università».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.

1. 47. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 16, commi 1 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse, rispettivamente, le parole: «di diritto privato» e le parole: «e con la natura privatistica delle fondazioni medesime».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.

1. 46. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. È abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.

1. 45. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.

1. 49. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano a magistrati, professori e ricercatori universitari».

1. 51. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Rossa, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).

Al comma 1, capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: chiamata diretta di studiosi *aggiungere le parole:* di età non superiore ai 40 anni.

1-bis. 1. Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 1, capoverso comma 9, primo periodo, sostituire la parola: estere *con le seguenti:* o centri di ricerca esteri.

1-bis. 2. Levi, Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, capoverso comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: del Consiglio universitario nazionale *con le seguenti:* di una commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale composta da tre professori ordinari di università estere appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.

1-bis. 3. Levi, Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai posti di cui al presente articolo non si applicano le limitazioni dell'articolo 1 comma 3.
1-bis. 4. Levi, Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2001, n. 13, e successive modificazioni, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, è incrementato di 100 milioni di euro.

1-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».

1-bis. 5. Mazzarella, Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente all'estero che hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, ovvero risultano titolari di un assegno di ricerca di quarantotto mesi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in alternativa alle procedure di reclutamento previste dal comma 7 dell'articolo 1, le università con chiamata diretta possono attingere all'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 70. D'Ippolito Vitale.

ART. 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: non inferiore al 7 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.

2. 4. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con progressivi incrementi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è ripartita in base ai risultati della valutazione effettuata, ai sensi del comma 139 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le percentuali sono progressivamente incrementate negli anni successivi.

2. 5. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dell'offerta formativa.

2. 7. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prendendo in considerazione anche quelli svolti presso sedi didattiche decentrate delle università.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

2. 9. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche decentrate delle università.

2. 8. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) la qualità e la quantità delle applicazioni scientifiche e industriali.

2. 3. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la fruibilità pubblica dei beni appartenenti al patrimonio delle università, particolarmente rilevanti per la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, i criteri e le misure finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'università o ad esse affidati, con particolare riferimento all'alienabilità di determinate categorie di beni. Restano comunque fermi i vincoli, le tutele e le procedure di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. 1. Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere la mobilità del personale docente, una quota non inferiore allo 0,1 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata ad incentivare la mobilità di professori e ricercatori tra le istituzioni universitarie italiane.

2. 6. Nunzio Francesco Testa, Drago, De Poli, Oppi, Pisacane, Zinzi, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: all'articolo 16 fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato a decorrere dall'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro. Tale fondo è ripartito d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3. 70. Ghizzoni, Picierno, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009 di un importo di 180 milioni di euro;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3. 71. Picierno, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3. 72. Picierno, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 *con le seguenti:* all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. 5. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2009 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti» e all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3. 74. Picierno, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intero ammontare della borsa di studio viene erogato agli studenti all'inizio di ciascun anno accademico.

3. 1. Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio, ma contestualmente di non aggravare ulteriormente i bilanci delle università che prevedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi previsti nei rispettivi ordinamenti a favore degli studenti capaci e meritevoli, l'amministrazione che eroga la borsa di studio provvede al rimborso all'università delle tasse e dei contributi universitari nella misura in cui avrebbe dovuto provvedervi lo studente capace e meritevole esonerato.

3. 73. Pes.

Al comma 3, sostituire le parole: Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* Agli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli interventi di cui al comma 2 si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 2. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, sostituire le parole da: , per 65 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25-giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 208, n. 133, le parole: «5,5 punti» sono sostituite dalle seguenti:

«6,5 punti».

3. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

ART. 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e dei ricercatori fino alla fine del comma con le seguenti: , dei ricercatori, dei dottori di ricerca, dei titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale. L'Anagrafe deve essere accessibile attraverso il sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3-bis. 70. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e dei ricercatori con le seguenti: , dei ricercatori, dei dottori di ricerca e dei titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-bis. 71. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3-ter.

(Valutazione dell'attività di ricerca).

Al comma 1, sostituire le parole da: 1° gennaio 2011 fino alla fine del comma con le seguenti: 1° gennaio 2010, sono disposti previo accertamento, da parte di una commissione di pari (peer review) nominata e regolata dall'autorità accademica locale, dell'effettuazione nel biennio precedente di una soddisfacente attività scientifica.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: pubblicazioni scientifiche con le seguenti: soddisfacente attività scientifica;

al comma 4, sostituire le parole: pubblicazioni scientifiche con le seguenti: soddisfacente attività scientifica.

3-ter. 6. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: riconosciute a livello internazionale.

3-ter. 70. Di Biagio.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.

3-ter. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto biennale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal decreto di cui al comma 3-bis, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna università relativi agli incrementi degli scatti biennali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.

3-ter. 4. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

ART. 3-quater.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con periodicità annuale fino a: La mancata pubblicazione e trasmissione con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i formati standard per la pubblicizzazione dei dati relativi ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. I dati sono pubblicati con la relazione del Rettore redatta in occasione dell'approvazione del conto consuntivo sul sito internet dell'ateneo e sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3-quater. 70. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3-quinquies.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-quinquies. - 1. I decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, determinano, oltre agli obiettivi formativi di ciascun corso, anche i settori artistico-disciplinari nei quali vengono raggruppati gli insegnamenti che ciascuna istituzione attiva, in analogia con i criteri stabiliti per l'università dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

2. Ferma restando la quota del 60 per cento di crediti formativi necessari per ciascun corso in corrispondenza dei suddetti settori come previsto dal citato articolo 9, comma 1, le altre attività didattiche vengono definite in autonomia dalle istituzioni secondo le diverse tipologie previste dal medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212.

3-quinquies. 70. Ghizzoni, Siragusa.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (Abrogazioni). - 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 85 del 18 novembre 2005 le parole: «non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale»

sono soppresse.

3-quinquies. 01. Zazzera, Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (Modifiche all'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296). - 1. All'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «decreto ministeriale 3 ottobre 2006,» sono aggiunte le seguenti: «che nel dicembre 2006 abbiano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle predette prove concorsuali concluse con esito positivo».

3-quinquies. 02. Messina, Zazzera.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (Abrogazioni). - 1. L'articolo 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

3-quinquies. 03. Zazzera.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (Scuole di specialità). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»

3-quinquies. 04. Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (Scuole di specialità). - 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Nelle Scuole di specialità in aziende ospedaliere miste, in assenza di una figura accademica, può assumere *pro tempore* la direzione della scuola di specialità il direttore dell'unità operativa della disciplina attinente.»

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 182 del 1982, dopo le parole: «i commi 2 e 3» sono aggiunte le seguenti: «e 4».

3-quinquies. 05. Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - 1. Al comma 11 dell'articolo 72 della legge 133, dopo la parola: «professori» sono aggiunte le seguenti: «e ricercatori».

3-quinquies. 06. Zazzera, Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (*Collaborazione tra le Università e le Cooperative Sociali per l'assunzione di persone con handicap e categorie protette*). - Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 18 novembre 2000, n. 270, all'articolo 10, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il contenuto del presente articolo si applica anche alle università pubbliche di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni».

3-quinquies. 09. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (*Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario*). - 1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti.

2. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di euro al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'INPDAP.

3. Le università di cui ai commi 1 e 2, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.

4. Il piano di risanamento, di cui al comma 3, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Ministro non invia osservazioni.

5. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3-quinquies. 012. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (*Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario*). - 1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti.

2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.

3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Ministro non invia osservazioni.

3-quinquies. 011. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (*Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario*). - 1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 25 per cento dei finanziamenti.

2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.

3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Ministro non invia osservazioni.

3-quinquies. 013. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (*Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario*). - 1. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di euro al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'INPDAP.

2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.

3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.

4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3-quinquies. 010. Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies. - (*Esonero dalle tasse universitarie*). - 1. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 i soggetti in possesso di almeno: I) un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; II) un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.

2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

3-quinquies. 014. Picierno, De Pasquale, Antonino Russo, Siragusa, Rossa.